RISPOSTE AI QUESITI GARA CIG 71949883ED

“Il Disciplinare di gara prevede (a pagina n. 11 di 22), che per beneficiario della dimidiazione della garanzia prevista dall'art. 93, 7° comma, D. Lgs. 50/2016, dovrà essere prodotta: - dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificato accreditato; - fotocopia "resa autentica" della certificazione di qualità; Anche per le ulteriori riduzioni previste dall'art. 93, 7° comma, D. Lgs. 50/2016, dovranno essere prodotte (pag. 12 di 22 del Disciplinare di Gara) copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute”.

Alla luce di tali previsioni, si formulano i seguenti quesiti:

Quesito n. 1 (13/10/2017)

In materia di dichiarazione sostitutiva, il riferimento agli all'art. 45 del D.P.R. 445/2000 - che in realtà non disciplina le dichiarazioni sostitutive, bensì la documentazione mediante esibizione - è un refuso di stampa?

Risposta

Sì, trattasi di refuso, gli articoli di riferimento sono il 46 ed il 47.

Quesito n. 2 (13/10/2017)

La dichiarazione sostitutiva inerente il possesso di valida certificazione di qualità deve essere effettuata dal legale rappresentante pro tempore della impresa concorrente?

Risposta

Sì, o da suo procuratore (nel caso è necessario allegare copia della procura)

Quesito n. 3 (13/10/2017)

La dichiarazione sostitutiva inerente il possesso di valida certificazione di qualità deve essere prodotta soltanto in relazione alla dimidiazione, ovvero alla certificazione necessaria per usufruire della riduzione del 50% prevista dall'art. 93, 7° comma, D. Lgs. 50/2016? O va prodotta anche in relazione alle ulteriori certificazioni possedute e che consentono alla impresa concorrente di usufruire delle ulteriori riduzioni previste dal citato art. 93, 7° comma?

Risposta

La dichiarazione sostitutiva in oggetto va prodotta in relazione ad ogni certificazione di qualità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.

Quesito n. 4 (13/10/2017)

Per la certificazione che consente la riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, il Disciplinare di gara richiede l'allegazione della FOTOCOPIA RESA AUTENTICA; mentre per le ulteriori certificazioni, richiede la produzione di COPIE RESE CONFORMI AGLI ORIGINALI.

L'utilizzo della diversa terminologia corrisponde effettivamente ad una differente attestazione di autenticità? In altri termini, per la certificazione ISO 9001 che consente al riduzione del 50% deve essere prodotta una copia autentica, quindi con attestazione di autenticità rilasciata da Notaio o da altro Pubblico Ufficiale, o è sufficiente in entrambi i casi la copia conforme

Risposta

Nel caso specifico si ritiene che i concorrenti non possano limitarsi ad autocertificare la conformità all'originale della fotocopia del certificato di qualità allegata all'offerta, poiché non ricorrono i presupposti per il corretto esercizio di tale facoltà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Proprio il richiamato art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, nel prevedere la modalità alternativa dell'autocertificazione sostitutiva inerente la conformità all'originale, si riferisce ad atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, mentre la certificazione di qualità è normalmente rilasciata da soggetti di diritto privato abilitati dalla legge, che non detengono l'originale ma rilasciano l'unico attestato al richiedente, il quale solo può documentarne il possesso effettivo in sede di verifica.

Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene che la conformità agli originali delle ulteriori certificazioni di qualità possedute dal concorrente, richiesta dal disciplinare, debba essere attestata unicamente con le modalità di cui all'art. 18 del DPR 445/2000 (copia autentica), al pari della certificazione ISO 9001.